



**Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna**

**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI AI SENSI DEGLI ART. 77 E 216,
COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016**

Approvati con delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 30.08.2019, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 03.09.2019

NOMINA DELLA COMMISSIONE

La nomina della Commissione e l'individuazione del Presidente spettano al Consiglio di Amministrazione; la nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I commissari potranno essere scelti fra il personale interno della Stazione Appaltante, fra il personale di altre Amministrazioni aggiudicatrici di appalti pubblici o fra professionisti esterni con esperienza maturata nelle tematiche oggetto di valutazione.

La composizione della Commissione dovrà rispettare il criterio dell'equilibrio tra competenze di tipo tecnico e giuridico e tra esperienza e titolo studio.

L'atto di nomina della Commissione e il curriculum di ogni componente sono pubblicati sul sito di Acer, nella sezione dedicata alla rispettiva gara.

REQUISITI DEI COMMISSARI

I Commissari dovranno essere in possesso di:

- a) adeguata e comprovata competenza e professionalità nelle materie specifiche di gara o in materia legale, nonché dei requisiti di compatibilità e moralità di cui all'art. 77 D. Lgs. 50/2016;
- b) essere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove richiesta;
- c) non avere riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio e non avere procedimenti disciplinari in corso.

In particolare i commissari esterni dovranno essere o essere stati alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice per almeno 5 anni, o avere maturato adeguata esperienza con amministrazioni aggiudicatrici sulla base di rapporti di collaborazione o di consulenza.

La competenza potrà essere comprovata dal titolo di studio/abilitazione professionale/titoli accademici oppure da esperienza maturata nella materie specifiche di gara.

CAUSE DI ESCLUSIONE

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui sopra operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, fare parte della commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui ai punti precedenti.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento in esame;

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

DISPOSIZIONI FINALI

I commissari nominati dovranno accettare formalmente l'incarico e dovranno espressamente dichiarare l'inesistenza a loro carico di cause di esclusione e di incompatibilità.

Il dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di assenza di cause di esclusione e/o incompatibilità, anche l'autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza.

L'assenza di cause di incompatibilità, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.